

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4638

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE, RASTRELLI (164);
FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE, RASTRELLI (165);
MACIS, BATTELLO, GRECO, LONGO, SALVATO, BO-
CHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, TOSSI BRUTTI
(241); MANCINO, PINTO, GALLO, CARLI, CARTA, COCO,
ZECCHINO (427); ONORATO, ARFÈ (732)**

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

—

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1990 (Stampati nn. 164; 165; 241; 427; 732; 1288)

Provvedimenti urgenti per il processo civile

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° marzo 1990*

TESTO UNIFICATO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Saggio degli interessi).

1. L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1284. — *(Saggio degli interessi).*
— Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale ».

ART. 2.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza).

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Momento determinante della giurisdizione e della competenza).* — La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo ».

ART. 3.

(Competenza del pretore).

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Competenza del pretore).* — Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore

non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case ».

ART. 4.

(Incompetenza).

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — *(Incompetenza).* — L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28 deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni ».

ART. 5.

(Connessione).

1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 ».

ART. 6.

(Termini per comparire).

1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero ».

ART. 7.

(Nullità della citazione).

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — *(Nullità della citazione).*
— La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione ovvero se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza del termine a comparire, il giudice fissa una nuova udienza che rispetti il termine.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione ».

ART. 8.

(Costituzione del convenuto).

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (Costituzione del convenuto). — Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

ART. 9.

(Comparsa di risposta).

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — (Comparsa di risposta). — Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 ».

ART. 10.

(Designazione del giudice istruttore).

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168-bis del codice di

procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione ».

ART. 11.

(Ritardata costituzione delle parti).

1. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 ».

ART. 12.

(Effetti e revoca delle ordinanze).

1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; ».

ART. 13.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio ».

2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi ».

ART. 14.

(Mancata comparizione delle parti).

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo ».

ART. 15.

(Prima udienza di trattazione).

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — *(Prima udienza di trattazione).* — Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza

dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice può fissare un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184 ».

ART. 16.

(Deduzioni istruttorie).

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — *(Deduzioni istruttorie).* — Salva l'applicazione dell'articolo 187 il

giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi ».

ART. 17.

(Rimessione in termini).

1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 184-bis. — *(Rimessione in termini).* — La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma ».

ART. 18.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. — *(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).* — Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma ».

ART. 19.

(Istanza di ingiunzione).

1. Dopo l'articolo 186-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 186-*ter*. — (*Istanza di ingiunzione*). — Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ».

ART. 20.

(Provvedimenti del giudice istruttore).

1. Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui ».

ART. 21.

(Rimessione al collegio).

1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma ».

ART. 22.

(Compare conclusionali e memorie).

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — *(Compare conclusionali e memorie).* — Le compare conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla

rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i dieci giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni ».

ART. 23.

(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico).

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. — *(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico).* — Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i trenta giorni successivi ».

ART. 24.

(Decadenza dall'assunzione).

1. L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 208. — *(Decadenza dall'assunzione).* — Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte ».

ART. 25.

(Termine per l'intervento).

1. L'articolo 268 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 268. — *(Termine per l'intervento).* — L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio ».

ART. 26.

(Chiamata di un terzo in causa).

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — *(Chiamata di un terzo in causa).* — Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove conceda l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma precedente.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo ».

ART. 27.

(Costituzione del terzo chiamato).

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. — *(Costituzione del terzo chiamato).* — Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269 ».

ART. 28.

(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico).

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 274-bis. — *(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico).* — Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma ».

ART. 29.

(Decisione del collegio).

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 275. — *(Decisione del collegio).* — Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In

tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro trenta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi ».

ART. 30.

(Esecuzione provvisoria).

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 282. — *(Esecuzione provvisoria).* — La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ».

ART. 31.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).* — Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ».

ART. 32.

(Poteri istruttori del giudice).

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — *(Poteri istruttori del giudice).* — Il pretore o il conciliatore può

disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ».

ART. 33.

(Querela di falso).

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — *(Querela di falso).* — Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma ».

ART. 34.

(Decisione a seguito di trattazione scritta).

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

« CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE ».

2. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — *(Decisione a seguito di trattazione scritta).* — Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ».

ART. 35.

(Decisione a seguito di discussione orale).

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *(Decisione a seguito di discussione orale).* — Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria ».

ART. 36.

(Forma della domanda).

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

« CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE ».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *(Forma della domanda).* — Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

ART. 37.

(Rappresentanza davanti al conciliatore).

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Rappresentanza davanti al conciliatore).* — Davanti al conciliatore

le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare ».

ART. 38.

(Contenuto della domanda).

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *(Contenuto della domanda).* — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva ».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

« CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE ».

ART. 39.

(Costituzione delle parti).

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *(Costituzione delle parti).* — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

ART. 40.

(Trattazione della causa).

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *(Trattazione della causa).* — Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

ART. 41.

(Decisione).

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *(Decisione).* — Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

ART. 42.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *(Conciliazione in sede non contenziosa).* — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

ART. 43.

(Termini per le impugnazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello ».

ART. 44.

(Effetti della riforma o della cassazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ».

ART. 45.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi).

1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 ».

ART. 46.

(Forma dell'appello).

1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 342. — *(Forma dell'appello).* — L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis ».

ART. 47.

(Modo e termine dell'appello incidentale).

1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 ».

ART. 48.

(Domande ed eccezioni nuove).

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 345. — *(Domande ed eccezioni nuove).* — Nel giudizio d'appello non pos-

sono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio ».

ART. 49.

(Forme e termini della costituzione in appello).

1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale ».

ART. 50.

(Improcedibilità dell'appello).

1. L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 348. — *(Improcedibilità dell'appello).* — L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».

ART. 51.

(Trattazione).

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 350. — *(Trattazione)*. — La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Il collegio, per il compimento di singoli atti istruttori, può delegare un suo componente ».

ART. 52.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 351. — *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)*. — Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile ».

ART. 53.

(Decisione).

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 352. — (Decisione). — Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro trenta giorni.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi ».

ART. 54.

(Ammissione e assunzione di prove).

1. Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto

delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti ».

ART. 55.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

1. L'alea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: ».

ART. 56.

(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).

1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa ».

ART. 57.

(Sospensione del processo di merito).

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene

l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza ».

ART. 58.

(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio).

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 371-bis. — *(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio).* — Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'instanzazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato ».

ART. 59.

(Sospensione dell'esecuzione).

1. Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

ART. 60.

(Pronuncia in camera di consiglio).

1. Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o quello incidentale manifestamente infondati.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza ».

ART. 61.

(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio).

1. L'articolo 377 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 377. — *(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio).* — Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima ».

ART. 62.

(Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto).

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 384. — *(Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto).* — La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, decide la causa nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o, altrimenti, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ».

ART. 63.

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione).

1. Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 391-bis. — *(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione).* — Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassa-

zione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo ».

ART. 64.

(Proposizione della domanda).

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta ».

ART. 65.

(Esecutorietà della sentenza).

1. All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi ».

ART. 66.

(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto).

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 447-bis. — *(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto).* — Le controversie di

cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno ».

ART. 67.

(Conversione del pignoramento).

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 495. — *(Conversione del pignoramento).* — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati

nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità ».

ART. 68.

(Condizioni e tempo dell'intervento).

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 ».

ART. 69.

(Mutamento del rito).

1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 667. — *(Mutamento del rito).* — Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 ».

ART. 70.

(*Provvedimenti cautelari*).

1. Le sezioni I, II, III e IV del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione « Capo III. Dei procedimenti cautelari » è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE I

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

ART. 669-*bis*.

(*Forma della domanda*).

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

ART. 669-*ter*.

(*Competenza anteriore alla causa*).

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

ART. 669-*quater*.

(Competenza in corso di causa).

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-*ter*.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-*ter*.

Il terzo comma dell'articolo 669-*ter* si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

ART. 669-*quinquies*.

(Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale).

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

ART. 669-*sexies*.

(Procedimento).

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensa-

bili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono raddoppiati.

ART. 669-septies.

(Provvedimento negativo).

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

ART. 669-octies.

(Provvedimento di accoglimento).

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima del-

l'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

ART. 669-*novies*.

(*Inefficacia del provvedimento cautelare*).

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-*decies*.

Il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provve-

dimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

ART. 669-*decies*.

(*Revoca e modifica*).

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

ART. 669-*undecies*.

(*Cauzione*).

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 669-*duodecies*.

(*Attuazione*).

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

ART. 669-*terdecies*.

(*Reclamo contro i provvedimenti cautelari*).

Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del

reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

ART. 669-*quaterdecies*.

(*Ambito di applicazione*).

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo ».

ART. 71.

(*Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili*).

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi ».

ART. 72.

(*Forma dell'istanza*).

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-*ter* ».

ART. 73.

*(Domanda di reintegrazione
e di manutenzione nel possesso).*

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti ».

ART. 74.

(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione).

1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.

La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore ».

ART. 75.

*(Determinazione dei giorni
delle camere di consiglio e d'udienza
e composizione dei collegi).*

1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 113. — *(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi).* — Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in

cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

ART. 114. — (*Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi*). — All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano ».

ART. 76.

(*Determinazione dei giorni d'udienza*).

1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce ».

ART. 77.

(Appello contro la sentenza di estinzione del processo).

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — *(Appello contro la sentenza di estinzione del processo).* — Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza ».

ART. 78.

(Procedimento in camera di consiglio).

1. L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice ».

ART. 79.

(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio).

1. Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 144-bis. — *(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio).* — Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138 ».

ART. 80.

(Esecuzione sui beni sequestrati).

1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice ».

ART. 81.

(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale).

1. Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 156-bis. — *(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale).* — Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156 ».

ART. 82.

(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni).

1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del co-

dice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti ».

ART. 83.

(Composizione dell'organo giudicante).

1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — *(Composizione dell'organo giudicante)* — In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:

- 1) nei giudizi di appello;
- 2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
- 3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
- 4) nei procedimenti in camera di consiglio;
- 5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, dichiarazioni tardive di credito e revocazione di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
- 6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- 7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori ai sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.

Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio ».

ART. 84.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

4. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: « osservando le norme previste dall'articolo 46 » sono sostituite dalle seguenti: « osservando le norme previste dall'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile ».

ART. 85.

(Disciplina transitoria).

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono

definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. I processi pendenti in primo grado nei quali non sono state precisate le conclusioni si estinguono se nessuna delle parti propone istanza per la prosecuzione del giudizio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore.

4. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella predetta udienza, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a giorni quaranta per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile ed al nuovo testo degli articoli 167, 183, quarto comma, e 184 dello stesso codice, nonché un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine.

5. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

6. L'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

ART. 86.

*(Organizzazione degli uffici
nella fase transitoria).*

1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non può essere inferiore alla metà nè superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché al numero delle cause sopravvenute.

ART. 87.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.